CAMERA DEI DEPUTATI N. 2475

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria

Seduta del 7 novembre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. — Con i provvedimenti legislativi adottati in data 29 settembre 1973 in applicazione dei princìpi direttivi contenuti nella legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, si è realizzato, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, il completamento della riforma stessa il cui avvio è stato segnato, a partire dal 1° gennaio 1973, dall'emanazione dei decreti delegati concernenti il settore dell'imposizione indiretta ed in particolare l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto.

Mentre sono noti gli obiettivi che con la riforma si intendono perseguire ed i motivi dai quali è scaturita l'esigenza della profonda modificazione dell'ordinamento preesistente per un più puntuale adeguamento del sistema tributario al principio sancito dall'articolo 53 della Costituzione, che impone la contribuzione alle spese pubbliche con carattere di generalità e secondo criteri di progressività, appare evidente come il Governo non possa non darsi carico dell'esigenza di una sistemazione delle situazioni tributarie interessanti il periodo anteriore al completamento della riforma stessa. E ciò anche allo scopo di ovviare agli effetti distorsivi del divario dei tempi di entrata in vigore della riforma creati dalle disposizioni di proroga per l'imposizione indiretta e per quella sui redditi.

In particolare, la sistemazione in via legislativa della situazione venutasi a determinare s'impone in considerazione dei princìpi di oggettiva unitarietà ed interdipendenza della base imponibile nei riguardi dei vari tributi interessati alla riforma, princìpi che non hanno potuto trovare immediata e pratica attuazione in dipendenza del ricordato divario dei tempi di attuazione della riforma stessa. Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, va tenuto presente che nel contesto di una abolizione di una numerosa serie di tributi e di addizionali e di una revisione delle aliquote, la pretesa tributaria si fonda sulla più scrupolosa ricerca dei valori imponibili su base documentale cui è chiamato in primo luogo il contribuente con obblighi di tenuta di scritture contabili che, una volta soddisfatti, gli garantiscono il riconoscimento della veridicità delle proprie dichiarazioni.

Siffatta impostazione del rapporto tributario, già valevole per l'imposizione indiretta, non può evidentemente assumersi nel campo dell'imposizione diretta per il periodo anteriore all'entrata in vigore dei nuovi tributi, per gli stessi motivi ed esigenze più sopra ricordati che hanno reso necessaria la riforma stessa.

In questo quadro e per favorire l'instaurazione di un clima di effettiva collaborazione tra fisco e contribuente, il provvedimento di cui si è reso promotore il Governo tende ad una netta separazione tra il periodo anteriore al 1° gennaio 1974 e quello successivo e quindi al perseguimento di una serie di obiettivi che trovano comune punto di riferimento nell'esigenza di un avvio del nuovo sistema tributario da una piattaforma di chiarezza nella quale sia eliminato ogni riflesso delle situazioni pregresse.

È noto l'elevatissimo numero (oltre tre milioni) di contesti pendenti sia presso gli uffici in attesa d'istruttoria o di decisione, che presso le commissioni tributarie e presso l'autorità giudiziaria ordinaria. Tale situazione contenziosa, mentre costituisce un enorme peso per i contribuenti, è motivo di viva preoccupazione per l'Amministrazione che ritiene indispensabile la più efficiente, immediata e corretta applicazione del nuovo sistema, con la mobilitazione di ogni energia per il reperimento degli evasori totali o parziali, affinché il sistema stesso non abbia a riprodurre le situazioni di difficoltà create dal precedente, proprio nel campo contenzioso.

Le premesse considerazioni hanno ispirato il Governo che, avvalendosi nella predisposizione del provvedimento anche degli apporti forniti da proposte di legge d'iniziativa parlamentare, ha avuto di mira l'obiettivo della massima semplificazione e di ogni possibile automatismo dei criteri di definizione delle situazioni tributarie pendenti.

In applicazione di tali criteri sono esclusi, da un lato, margini di discrezionalità per gli uffici e sono favorite, dall'altro, le definizioni con ogni senso di realistica valutazione delle concrete possibilità di eliminazione sia del contenzioso esistente che di quello instaurabile, per i tributi ancora in vigore, sulla base di accertamenti non suffragati da elementi di inconfutabile fondamento.

Il provvedimento opera sia nel campo dell'imposizione diretta, che in quello dell'imposizione indiretta come anche nel campo della finanza locale, così da sgombrare il terreno da tutte le contestazioni attinenti la fase anteriore all'attuazione della riforma tributaria e da risolvere i problemi che l'interdipendenza tra i vari settori impositivi ha creato nel delicato momento di avvio della riforma specie con riferimento alla situazione determinata dallo sfasamento dei tempi di attuazione della riforma dell'imposizione indiretta rispetto a quella diretta.

I contribuenti non avranno così ragione di temere che gli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, entrata in vigore con un anno di anticipo, possano negativamente ripercuotersi sugli accertamenti per le imposte dirette destinate a scomparire.

2. — In particolare, per quanto concerne il settore dell'imposizione diretta, la portata del provvedimento adottato è la più ampia possibile sia per quanto attiene ai soggetti interessati che per quanto riguarda le situazioni considerate. Sono fatte salve, tuttavia, pure in un meccanismo che per sua natura non può tener conto dell'effettività delle basi impugnabili, le esigenze di rispetto delle diverse posizioni dei singoli contribuenti in ordine al loro comportamento di fronte agli obblighi tributari, attraverso correttivi che a tale comportamento attribuiscono adeguato rilievo.

L'articolo 1 fissa l'ambito di applicazione del provvedimento, che è quello delle imposte che, con l'entrata in vigore dei decreti delegati del 29 settembre 1973, verranno abolite a far tempo dal 1° gennaio 1974: imposte di ricchezza mobile, complementare, sulle società, sui redditi immobiliari, con esclusione soltanto delle imposte applicate su base catastale e di quelle dovute, in luogo di altri, dai sostituti d'imposta.

Con l'articolo 2 si fissano i criteri fondamentali che reggono l'intero sistema della definizione agevolata delle controversie già instaurate a seguito della rettifica da parte dell'ufficio delle dichiarazioni del contribuente. Il criterio adottato è ispirato alla ricerca del difficile punto di equilibrio fra le opposte posizioni attraverso una sorta di mediazione fra la pretesa dell'Amministrazione e la dichiarazione del contribuente, che tenga però debito conto del comportamento assunto dal contribuente nell'assolvimento dei propri obblighi tributari. Dopo meditata riflessione si è ritenuto adeguato a tale criterio il sistema di praticare un abbuono sull'imponibile accertato in ragione della differenza tra accertato e dichiarato, pari al quaranta per cento, e concedere un ulteriore abbuono correlato al dichiarato in maniera da graduare l'entità del beneficio con riguardo al grado di fedeltà nella dichiarazione dei redditi osservato da ciascun contribuente.

In particolare, alle lettere *a*) e *b*) del primo comma sono disciplinate le ipotesi in cui alla data di entrata in vigore del provvedimento non sia stata ancora notificata alcuna decisione in sede contenziosa o, se sia stata notificata la sola decisione di primo grado, questa sia stata o possa essere impugnata in via principale tanto dal contribuente quanto dall'ufficio: in tali casi la determinazione dell'imponibile avviene in misura corrispondente all'imponibile accertato, diminuito di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dello imponibile dichiarato.

Alla lettera *c*) è presa in considerazione l'ipotesi che sia stata notificata la decisione di primo grado e che questa sia stata impugnata o sia impugnabile soltanto dall'ufficio: in tal caso, oltre alla cennata riduzione del venticinque per cento dell'imponibile dichiarato è prevista la riduzione del quaranta per cento calcolata sulla differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla decisione.

Alla lettera *d*), relativa all'ipotesi in cui sia stata notificata la decisione di primo grado e questa sia stata impugnata o sia impugnabile in via principale soltanto dal contribuente, è prevista, ferma restando la riduzione del venticinque per cento del reddito dichiarato, la concessione della riduzione del quaranta per cento calcolato sulla differenza tra l'imponibile risultante dalla decisione e quello dichiarato.

Alle lettere *e*) ed *f*) sono considerate le ipotesi in cui siano state notificate decisioni successive a quelle di primo grado delle commissioni tributarie o sentenze dell'autorità giudiziaria, distinguendo se avverso l'ultima di esse sia stata proposta o sia proponibile impugnativa in via principale da parte del contribuente o dell'ufficio o soltanto da parte del contribuente ovvero se l'impugnativa sia stata proposta o sia proponibile soltanto dall'ufficio: nel primo caso (lettera *e*) l'imponibile viene determinato in misura corrispondente a quello risultante dall'ultima pronuncia di merito; nel secondo (lettera *f*), riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dall'ultima pronuncia di merito.

È disciplinata, inoltre, l'automatica definizione dell'imponibile nei casi di omessa dichiarazione nei periodi di imposta cui si riferisce la definizione medesima, concedendo un beneficio in misura ridotta e, cioè, del trenta per cento dell'imponibile accertato.

Sono prese in considerazione, altresì, le ipotesi in cui, oltre o al di fuori della contestazione sul *quantum debeatur*, si controverta circa la classificazione del reddito mobiliare nella categoria *B* o nella categoria *C*/1: in tal caso l'imposta corrispondente all'imponibile definito nei modi ordinari o a seguito delle norme precedenti è determinata in base alla media delle aliquote delle predette categorie.

Con la disposizione finale dell'articolo in esame si stabilisce che in nessun caso la riduzione dell'imposta potrà avvenire in misura inferiore a quella corrispondente a decisioni o sentenze non suscettibili di impugnativa da parte del contribuente ovvero al di sotto del dichiarato o di quello che l'ufficio ha il potere di iscrivere a ruolo in via provvisoria.

L'articolo 3 considera l'ipotesi in cui l'ufficio, per periodi di imposta per i quali il contribuente ha presentato la dichiarazione, non abbia ancora notificato l'accertamento, ma sia ancora in termini per farlo.

In questi casi è stato fatto riferimento all'imponibile definito nei modi ordinari o a norma delle disposizioni contenute nel provvedimento stesso, per il periodo d'imposta precedente, prevedendo che tale imponibile venga aumentato del dieci per cento per ciascuno dei periodi di imposta successivi.

Se, peraltro, per periodi di imposta ancora utili all'accertamento siano state omesse una o più dichiarazioni, ma vi sia un reddito

imponibile definito per il periodo di imposta precedente, le imposte sono commisurate, per ciascun periodo di omessa dichiarazione, all'imponibile definito per il periodo di imposta precedente, aumentato del venti per cento. Se non vi sia un reddito imponibile per il periodo di imposta precedente, l'automatica definizione avviene maggiorando del cinquanta per cento l'imponibile dichiarato con facoltà per il contribuente di definire i periodi di imposta precedenti, qualora esistano i presupposti dell'imposizione, espressamente dichiarando che per ciascuno di tali periodi l'imponibile venga definito sulla base di quello come innanzi determinato, diminuito del venti per cento per ciascuno dei periodi stessi. In mancanza di tale dichiarazione resta salva la facoltà dell'ufficio per l'azione accertatrice nei riguardi dei periodi di imposta precedenti.

L'articolo 4 disciplina gli aspetti, anche formali, della definizione del rapporto e taluni effetti di essa. È previsto in via generale che i contribuenti che hanno chiesto di definire tutte le loro pendenze a norma degli articoli precedenti possano beneficiare dell'automatica definizione delle imposte anche per il periodo di imposta 1973. Pertanto gli interessati, che restano conseguentemente esonerati dalla presentazione della dichiarazione per detto anno – ad eccezione dei soggetti tassabili in base al bilancio – sono tenuti a presentare, nello stesso termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, apposita domanda al competente ufficio delle imposte. La definizione delle imposte ha luogo, in tali casi, sulla base dell'imponibile definito per il precedente periodo di imposta, aumentato del dieci per cento.

Restano esclusi dall'automatica definizione i redditi indicati nelle lettere *b*), *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e, cioè, rispettivamente, i compensi percepiti per la perdita dell'avviamento, l'indennità di anzianità, di previdenza e di preavviso, l'indennità percepita per la cessione dei rapporti di agenzia o di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché le plusvalenze patrimoniali di cui agli articoli 54, primo comma, e al terzo comma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 conseguenti ad operazioni poste in essere con fini speculativi. In presenza di tali redditi resta salva l'azione accertatrice dell'ufficio. A tale effetto i contribuenti dovranno dichiarare nella domanda di definizione di non aver conseguito i redditi sopra specificati. La falsità di tale dichiarazione è punita con la pena dell'arresto fino a sei mesi.

Diversa disciplina, quanto all'obbligo della dichiarazione, è prevista, nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio i quali restano assoggettati a tale obbligo, ma potranno definire la parte ordinaria del reddito sulla base del reddito definito per l'anno precedente aumentato del dieci per cento restando impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento di eventuali plusvalenze patrimoniali non comprese nella dichiarazione.

Agli stessi soggetti è consentito inoltre di iscrivere nel bilancio del primo esercizio sociale assoggettabile alla imposta sul reddito delle persone giuridiche una riserva tassata, fino alla concorrenza della complessiva differenza tra gli imponibili definiti e quelli dichiarati, a fronte di correlative variazioni apportate nelle diverse voci dell'attivo e del passivo. Di tali variazioni deve essere fatta specifica menzione nella dichiarazione dei redditi relativa a detto esercizio.

L'articolo 5 prevede l'abbandono delle sopratasse e pene pecuniarie per le violazioni delle leggi sulle imposte dirette relative ai periodi di imposta ai quali si riferisce la definizione, in quanto nei confronti dei soggetti che definiscono la propria posizione secondo le norme del decreto in argomento non vengono applicate le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite per l'omessa, tardiva, incompleta ed infedele dichiarazione.

Ai soggetti che non hanno presentato la dichiarazione per i periodi di imposta ancora utili per l'azione d'accertamento, ma non ancora raggiunti da tale azione, viene data la possibilità di presentare la dichiarazione per i redditi realizzati nell'anno 1973, in esenzione da sopratasse e pene pecuniarie per l'omissione della dichiarazione nei precedenti periodi di imposta. Nei confronti degli stessi soggetti viene fatta salva, peraltro, la facoltà degli uffici di procedere ai normali accertamenti per l'anno cui la dichiarazione si riferisce e per i due precedenti. Sono, infine, dichiarate inapplicabili le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali per le violazioni in materia di imposte dirette, relative a formalità o adempimenti, la cui omissione non comporta il pagamento delle imposte a condizione che nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto vengano compiute le formalità ed eseguiti gli adempimenti omessi.

3. — Con gli articoli 6, 7 e 8 si provvede in materia di imposte indirette.

In particolare l'articolo 6 stabilisce che per le controversie pendenti circa l'applicazione delle imposte di registro e ipotecarie, dei diritti catastali e delle relative addizionali dovuti sugli atti formati prima dell'entrata in vigore del 1° gennaio 1973 – data di entrata in vigore della riforma in materia di imposte indirette – la definizione, nell'ipotesi che i relativi accertamenti siano stati già notificati, avviene con la concessione della riduzione del cinquanta per cento dell'imposta richiesta o di quella corrispondente al valore presunto dall'ufficio; per gli accertamenti non ancora notificati, la definizione avviene, invece, sulla base del valore dichiarato nell'atto maggiorato del venti per cento.

Si intende che la definizione delle pendenze secondo le menzionate modalità comporta l'abbandono delle sopratasse, delle pene pecuniarie e di ogni altra sanzione non penale.

Tale beneficio trova applicazione, a condizione che sia provveduto al versamento dei tributi dovuti ed all'adempimento delle formalità omesse, anche per i seguenti tributi: imposta di bollo, di successione, di bollo sui documenti di trasporto, sulle concessioni governative, in surrogazione e sui contratti vitalizi, sul plusvalore e sulle sovraimposte di negoziazione di titoli azionari, sul valore globale delle successioni, sui contratti di borsa, di bollo sulle carte da giuoco, le tasse automobilistiche, ecc.

L'articolo 7, al fine di ovviare agli accennati riflessi negativi dell'anticipata entrata in vigore dell'IVA rispetto alla nuova disciplina dell'imposizione diretta, consente di sanare le violazioni commesse, in materia di IVA, fino alla data del 16 ottobre 1973, mediante il solo versamento del tributo dovuto e senza, quindi, incorrere nelle relative penalità.

L'articolo 8 prevede l'abbandono delle sopratasse, delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni non penali comminate o comminabili a seguito di violazioni alle disposizioni legislative che hanno regolato l'imposta generale sull'entrata.

Il contribuente che intenda regolarizzare la propria posizione fiscale deve dichiarare al competente ufficio del registro, entro il 31 dicembre 1973, l'ammontare complessivo delle entrate non assoggettate al tributo e versare, entro il 31 dicembre 1973, l'ammontare complessivo delle entrate non assoggettate al tributo e versare, entro la stessa data, l'imposta dovuta; analoga facoltà è prevista per l'acquirente di beni e servizi (cosiddetto contribuente di fatto) che abbia posto in essere gli acquisti senza ricevere dal proprio fornitore la fattura assoggettata al tributo.

Per l'inosservanza delle formalità previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 della legge istitutiva dell'IGE 19 giugno 1940, n. 762, concernente, tra l'altro, la regolamentazione dei rapporti commerciali posti in essere tramite gli ausiliari del commercio, dei passaggi di merce in sospeso, in conto deposito, a scopo di lavorazione, ecc., è prevista una sanatoria che trova applicazione, verificandosi i presupposti richiesti, automaticamente in quanto non è richiesto, a tal fine, alcun particolare adempimento. Tale sanatoria si rende operante solo per quelle violazioni che non siano state oggetto di accertamento definitivo perché altrimenti si renderebbe dovuta l'imposta e, quindi, il contribuente potrebbe avvalersi per la definizione delle vertenze delle disposizioni di cui si è fatto cenno sopra dichiarando, cioè, al competente ufficio del registro l'ammontare complessivo delle entrate non assoggettate al tributo con il contemporaneo versamento dell'imposta dovuta.

4. — L'articolo 9 concerne il settore della finanza locale.

L'estensione del provvedimento in argomento al settore della finanza locale risponde a motivi di sostanziale giustizia, poiché solo una soluzione legislativamente preordinata delle numerose controversie pendenti può garantire ad ogni cittadino uniformità di trattamento.

Allo scopo, peraltro, di non intaccare il principio dell'autonomia degli enti locali nell'esercizio della potestà tributaria, l'adozione del meccanismo di automatica definizione dei redditi contestati, quale delineato nel settore delle imposte dirette erariali, viene rimessa alla valutazione discrezionale dei singoli enti locali.

5. — L'articolo 10 disciplina gli effetti della presentazione della domanda di definizione. Essa impegna in maniera irrevocabile il contribuente ed obbliga l'ufficio a provvedere all'eventuale comunicazione della richiesta all'organo contenzioso per la sospensione del procedimento.

L'iscrizione a ruolo delle imposte derivanti dalla definizione delle controversie è eseguita in ruolo straordinari riscuotibili in tre rate; per l'eventuale prolungamento della rateazione è disposta l'applicazione di interessi nella misura del 3,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'ultima sca-

denza della ripartizione in tre rate del ruolo straordinario.

È previsto, peraltro, l'abbandono delle maggiorazioni d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo delle imposte dovute in applicazione delle disposizioni del decreto in argomento. Analogo abbandono è stabilito per gli interessi dovuti in materia di imposte indirette.

Un particolare beneficio aggiuntivo è previsto per i contribuenti che abbiano redditi di modesta entità nei cui confronti si rinuncia a riscuotere l'imposta di ricchezza mobile, l'imposta complementare, l'imposta di famiglia e sul valore locativo, quando il relativo ammontare, per le imposte menzionate singolarmente considerate non superi le lire 15 mila e purché l'ammontare complessivo delle partite definite per lo stesso contribuente riguardante il medesimo tributo non superi le lire 45 mila.

I contribuenti a reddito particolarmente elevato vengono ugualmente ammessi ai benefici del decreto-legge in argomento, ma se l'imposta dovuta supera i 50 milioni è prevista una maggiorazione del 10 per cento.

L'articolo 11 dispone la sospensione dei giudizi relativi ai periodi d'imposta per i quali viene chiesta la definizione delle pendenze e l'estinzione dei giudizi stessi allorché sia effettuata la iscrizione a ruolo per le imposte dirette o sia stato provveduto alla liquidazione del tributo da parte dell'ufficio o al suo pagamento, nei casi in cui la liquidazione può avvenire ad iniziativa dello stesso contribuente.

La definizione dei tributi con le particolari procedure previste dal decreto non è suscettibile di riapertura né ad iniziativa dell'ufficio né su richiesta del contribuente, fatto salvo il caso in cui la definizione medesima sia inficiata da errore materiale o viziata da violazione delle norme del decreto stesso.

L'articolo 12 dispone la sospensione dell'azione accertatrice degli uffici per il periodo utile alla richiesta di definizione delle pendenze tributarie a norma del decreto in parola da parte dei contribuenti. In tale sospensione ricade ovviamente anche la facoltà di definizione degli imponibili con l'adesione del contribuente.

Di conseguenza è prevista una proroga dei termini atta a consentire agli uffici di completare la loro azione accertatrice, sospesa dall'intervento del provvedimento in esame, esaminando le posizioni dei contribuenti che non si avvalgono dei criteri di automatica definizione della propria posizione tributaria stabiliti dal provvedimento stesso.

L'articolo 13 prevede che le entrate di pertinenza statale derivanti dall'applicazione del provvedimento affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e che la loro imputazione al bilancio delle entrate statali avverrà secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro.

6. — Va infine evidenziato che l'adozione del provvedimento in argomento sotto forma di decreto-legge si è resa necessaria per l'urgenza di eliminare le controversie tributarie pendenti, in modo che con il 1° gennaio 1974 – data di entrata in vigore della riforma tributaria nel settore delle imposte dirette – gli uffici siano messi in grado di funzionare senza l'assillo delle pratiche concernenti imposte non più in vigore ed anche i contribuenti possano più serenamente adempiere ai loro obblighi. L'opportunità del ricorso allo strumento del decreto-legge era stata d'altra parte caldeggiata anche dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sede di parere sullo schema di decreto delegato concernente l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Apposito provvedimento di clemenza concernente i reati finanziari in materia di imposte dirette e di tasse e imposte indirette sugli affari completerà il decreto-legge di cui si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 287 del 7 novembre 1973.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

L'imposta di ricchezza mobile, l'imposta complementare, l'imposta sulle società e le imposte sui redditi dominicale e agrario dei terreni, e sui redditi dei fabbricati, comprese le sovrimposte e le addizionali, relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1974 e non ancora definitivamente determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate, su richiesta del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

La domanda del contribuente deve comprendere a pena di nullità, salve le disposizioni del terzo comma dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4, tutte le pendenze relative al medesimo tributo. Nei casi di fusione tra più società e di trasformazione della società possono essere presentate domande distinte per i periodi anteriori e per quelli posteriori alla fusione o trasformazione.

La domanda salvo quanto disposto dall'articolo 4, deve essere presentata o spedita entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto all'ufficio delle imposte cui è stata o doveva essere presentata l'ultima dichiarazione unica dei redditi del contribuente. Si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la determinazione delle rendite catastali dei terreni e dei fabbricati né per la determinazione delle imposte dovute in luogo di altri, anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta.

ARTICOLO 2.

Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato notificato l'accertamento, le imposte sono determinate:

a) se alla detta data non sia stata notificata alcuna decisione in sede contenziosa, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;

b) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe

le parti, applicando all'imponibile accertato dall'ufficio le stesse riduzioni di cui alla lettera *a*);

c) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado, e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dalla decisione e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;

d) se sia stata notificata la sola decisione di primo grado, e questa sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dal contribuente, riducendo l'imponibile risultante dalla decisione di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato;

e) se siano state notificate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale da entrambe le parti o soltanto dal contribuente, assumendo come imponibile quello risultante dall'ultima pronuncia di merito;

f) se siano state notificate altre decisioni o sentenze, l'ultima delle quali sia stata o possa essere ancora impugnata in via principale soltanto dall'ufficio, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dall'ultima pronuncia di merito.

La riduzione del venticinque per cento di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) non compete ai contribuenti che avevano presentato dichiarazioni negative o in perdita.

Nei casi di omessa dichiarazione, fermo restando quanto stabilito alla lettera *e*) del comma precedente per l'ipotesi ivi prevista, le imposte sono determinate riducendo del trenta per cento l'imponibile accertato dall'ufficio nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*), riducendolo del trenta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello risultante dalla decisione nelle ipotesi di cui alle lettere *c*) ed *f*) e riducendo del trenta per cento l'imponibile risultante dalla decisione nell'ipotesi di cui alla lettera *d*).

Se vi era controversia circa la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria *B* o nella categoria *C*/1 l'imposta corrispondente all'imponibile definito nei modi ordinari o a norma del presente articolo è determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie. Ogni altra controversia concernente la qualificazione o classificazione del reddito o l'aliquota applicabile si intende definita in conformità all'accertamento dell'ufficio ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera *e*) del primo comma, in conformità all'ultima pronuncia di merito.

Le disposizioni di quest'articolo non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate e non più impugnabili in via principale dal contribuente né a quello iscritto ed iscrivibile nei ruoli, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, a norma dell'articolo 174 e dell'articolo 175 lettera *b*) del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

ARTICOLO 3.

Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è scaduto il termine per la dichiarazione ma non è stato ancora notificato l'accertamento, le imposte sono commisurate al maggiore imponibile tra quello dichiarato dal contribuente

e l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari o a norma del presente decreto aumentato del dieci per cento per ciascun periodo d'imposta successivo ed applicando, se del caso, la stessa aliquota applicata nel periodo d'imposta precedente a norma del quarto comma dell'articolo 2.

In caso di omessa dichiarazione le imposte sono commisurate all'ultimo imponibile definito aumentato del venti per cento per ciascun periodo d'imposta successivo.

In mancanza di imponibile relativo ad un periodo d'imposta precedente le imposte sono commisurate all'imponibile dichiarato dal contribuente maggiorato del cinquanta per cento. In tal caso, ferme restando le disposizioni dei precedenti commi per i periodi d'imposta successivi, le imposte relative ai periodi anteriori, qualora il contribuente ne faccia espressa richiesta nella domanda di cui all'articolo 1, sono determinate riducendo del venti per cento l'anno il detto imponibile maggiorato; in mancanza di richiesta del contribuente rimane impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento relativo ai detti periodi.

Ai fini del presente articolo per imponibile definito relativo ad un periodo d'imposta precedente si intende quello al lordo delle detrazioni previste dalle singole leggi di agevolazioni.

ARTICOLO 4.

I contribuenti che hanno chiesto di definire a norma dei precedenti articoli tutte le pendenze relative ai periodi d'imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 1973 possono chiedere che le imposte relative al periodo che si chiude a detta data siano determinate a norma dei seguenti commi. La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi all'ufficio competente a ricevere la dichiarazione stessa.

Per i soggetti tassabili in base al bilancio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, fermo restando l'obbligo della dichiarazione e sempre che questa sia presentata, le imposte relative al detto periodo sono determinate secondo le disposizioni dei commi primo e quarto dell'articolo 3, restando impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento di eventuali plusvalenze patrimoniali non comprese nella dichiarazione.

I contribuenti di cui al precedente comma potranno iscrivere nel bilancio dell'esercizio successivo a quello ivi contemplato una riserva tassata, fino alla concorrenza della complessiva differenza tra gli imponibili definiti e quelli dichiarati, a fronte delle variazioni conseguenzialmente apportate nelle varie voci dell'attivo e del passivo, purché indichino specificamente nella dichiarazione le variazioni stesse.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma valgono anche per i contribuenti che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, prima dell'inizio dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

I contribuenti di cui al primo comma non tassabili in base al bilancio sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione entro il 31 marzo 1974 e le relative imposte sono commisurate all'imponibile definito per l'anno precedente, aumentato del dieci per cento nonché dell'ammontare dei redditi di cui alle lettere *b*), *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e delle plusvalenze di cui al primo comma dell'articolo 54 e al terzo comma dell'articolo 76

dello stesso decreto, conseguiti, realizzati o distribuiti nel corso dell'anno, relativamente ai quali resta impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'eventuale rettifica. Nella domanda di definizione o in allegato ad essa il contribuente deve indicare specificamente i detti redditi o dichiarare di non averne conseguiti, realizzati o distribuiti. In caso di falsità di tale dichiarazione il contribuente è punito con l'arresto fino a sei mesi.

ARTICOLO 5.

Nei confronti dei contribuenti che chiedono di definire le pendenze relative alle imposte indicate nell'articolo 1 non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite per l'omissione, tardività, incompletezza o infedeltà delle dichiarazioni e per le altre violazioni in materia di imposte dirette relative ai periodi d'imposta cui si riferiscono le pendenze definite.

Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione e non hanno ricevuto notifiche di accertamenti per nessuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia scaduto il termine per la dichiarazione e non sia ancora scaduto il termine per l'accertamento non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie relative ai detti periodi qualora essi presentino la dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta per il quale il termine per la dichiarazione scade dopo l'entrata in vigore del presente decreto. In tal caso l'ufficio delle imposte può procedere ad accertamenti soltanto per il periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione e per i due precedenti.

Per le violazioni relative ad omissioni di formalità o adempimenti la cui osservanza non comporta il pagamento di imposte, commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non ancora accertate in via definitiva, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali non si applicano, indipendentemente da quanto stabilito nei commi precedenti, qualora entro il termine stabilito dall'articolo 1 vengano compiute le formalità ed eseguiti gli adempimenti omessi.

ARTICOLO 6.

Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in ordine all'applicazione delle imposte di registro e ipotecarie, dei diritti catastali e delle relative addizionali relative ad atti formati anteriormente al 1° gennaio 1973, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento del cinquanta per cento dell'imposta richiesta o di quella corrispondente al valore presunto dall'ufficio del registro e senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie. In nessun caso l'imposta può essere ridotta a cifra inferiore a quella corrispondente ai valori dichiarati o risultanti da pronuncia non più impugnabile dal contribuente. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato ancora notificato avviso di accertamento di maggior valore, il contribuente può chiedere che l'imposta dovuta sia liquidata sulla base del valore dichiarato aumentato del venti per cento, senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie.

Nelle ipotesi di cui al primo comma si considera valore accertato agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, rispettivamente, il valore presunto dall'ufficio ridotto alla metà o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento.

Non si applicano, subordinatamente al versamento dei tributi dovuti e all'adempimento delle formalità omesse, le sopratasse e le pene pecu-

niarie non ancora corrisposte né le altre sanzioni non penali per le violazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, non comprese nei commi precedenti, commesse anteriormente al 1° gennaio 1973 e non ancora definitivamente accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dei precedenti commi la domanda deve essere presentata o spedita all'ufficio del registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i tributi che devono essere liquidati direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda; per gli altri tributi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro trenta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione.

In deroga al primo comma del presente articolo le imposte ipotecarie e i diritti catastali dovuti in dipendenza di successioni per causa di morte si applicano sugli imponibili definiti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Per le violazioni di cui al terzo comma del presente articolo, concernenti l'imposta generale sull'entrata, si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

ARTICOLO 7.

Per le violazioni relative all'imposta sul valore aggiunto commesse sino alla data del 16 ottobre 1973, le sopratasse e le pene pecuniarie non si applicano se il contribuente provvede entro il 31 dicembre 1973 a tutti gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti e allega alla dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio 1974 apposita dichiarazione integrativa, versando l'imposta che risulta dovuta. Per le operazioni effettuate nei confronti di uno stesso soggetto può essere emessa e registrata una sola fattura globale.

Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'acquirente di beni e servizi che non abbia ricevuto entro il 31 gennaio 1974 le fatture emesse a norma del precedente comma può presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro lo stesso termine, una fattura globale per ciascun fornitore recante le indicazioni di cui all'articolo 21 del decreto medesimo.

Le formalità di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere eseguite fino al 31 dicembre 1973. Le registrazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo possono essere effettuate globalmente per tutte le operazioni relative al medesimo contraente.

ARTICOLO 8.

Le sopratasse, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali relative a violazioni in materia d'imposta generale sull'entrata non si applicano se il contribuente dichiara all'ufficio del registro, entro il 31 dicembre 1973, l'ammontare complessivo delle entrate non assoggettate al tributo e versa entro lo stesso termine la relativa imposta. La disposizione si applica anche all'acquirente di beni e servizi per i quali non sia stata assolta l'imposta.

L'inosservanza delle formalità prescritte in relazione all'articolo 13 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è sanata a condizione che la violazione non sia stata definitivamente accertata prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, ovvero dai soggetti indicati nell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente decreto.

ARTICOLO 9.

I competenti enti locali possono, con apposita delibera da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disporre che le pendenze relative alle imposte comunali di famiglia, di patente, sul valore locativo e sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, ai contributi di miglioria e al contributo per la manutenzione delle opere di fognature siano definite secondo le disposizioni dei commi primo e terzo dell'articolo 2 e del primo comma dell'articolo 5, assumendo come imponibile dichiarato per i periodi d'imposta per i quali non sia stata presentata la dichiarazione quello indicato dal contribuente in sede di ricorso e, in mancanza, l'ultimo imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo. La definizione deve essere disposta per tutte le pendenze relative al medesimo tributo su domanda del contribuente da presentarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera e non può in alcun caso comportare la riduzione dell'imponibile ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate o non impugnabili in via principale dal contribuente né a quello iscritto o iscrivibile a ruolo a norma del terzo comma dell'articolo 286 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Con la delibera di cui al precedente comma deve essere altresì disposto che, qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento e non sia decorso il relativo termine, i contribuenti che hanno omesso la dichiarazione hanno facoltà di presentarla entro tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera stessa senza incorrere nelle sanzioni previste per l'omissione della dichiarazione, stabilendosi che in tal caso può procedersi ad accertamenti per il solo anno 1973.

Per la definizione delle pendenze in materia di imposte comunali sulle industrie, commerci, arti e professioni e relativa addizionale provinciale, di imposte camerali e di contributo speciale di cura, valgono le disposizioni degli articoli da 1 a 5.

La disposizione del terzo comma dell'articolo 6 si applica anche per le violazioni riguardanti la tassa regionale di circolazione e le abolite imposte comunali di consumo e sulla pubblicità affine, nonché per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 10.

La domanda del contribuente per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, da redigersi su carta semplice, è irrevocabile.

L'ufficio che ha ricevuto la domanda deve darne tempestivamente comunicazione, se del caso, all'organo presso il quale la vertenza è pendente.

Le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti dall'ufficio ai sensi degli articoli da 1 a 5 e dell'articolo 9 debbono essere iscritte in ruoli straordinari, riscuotibili in tre rate. La prolungata rateazione in applicazione delle disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non può eccedere sei rate e i relativi interessi si applicano nella misura del 3,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'ultima rata di normale scadenza.

Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente decreto non sono dovute le maggiorazioni d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo, né interessi per la ritardata riscossione delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Non si fa luogo all'iscrizione nei ruoli delle partite d'imposta il cui ammontare per ciascun periodo d'imposta definito ai sensi del presente decreto non supera le lire 15.000 relativamente all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito, all'imposta di famiglia e sul valore locativo, singolarmente considerate. La disposizione del presente comma non si applica qualora l'ammontare complessivo delle predette partite relative allo stesso contribuente e per tutte le definizioni riguardanti il medesimo tributo risulta superiore all'importo di lire 45.000.

Qualora per uno dei periodi di imposta definito ai sensi del presente decreto l'imponibile relativo ad un singolo tributo determinato secondo le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 comporti una liquidazione d'imposta di ammontare superiore a lire 50 milioni, l'imposta stessa è aumentata del dieci per cento.

ARTICOLO 11.

I giudizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi in seguito alla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente e si estinguono per effetto dell'iscrizione a ruolo, della liquidazione o del pagamento dei tributi dovuti.

Le definizioni intervenute non possono essere modificate dall'ufficio o contestate dal contribuente se non per errore materiale o per violazione delle norme del presente decreto.

ARTICOLO 12.

Per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto restano sospese l'azione di accertamento dei tributi indicati nei precedenti articoli e la definizione dell'imponibile con l'adesione del contribuente.

I termini per l'accertamento che scadono in detto periodo sono prorogati al 31 dicembre 1974.

ARTICOLO 13.

Le entrate di spettanza dello Stato derivanti dalla attuazione del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7 riguardanti l'imposta sul valore aggiunto che saranno imputate al normale capitolo di bilancio dovranno affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità di imputazione al bilancio delle entrate statali dei proventi di cui al precedente comma.

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero intestato al Ministero del tesoro denominato « conto speciale per l'acquisizione dei proventi derivanti dal condono fiscale » al quale dovranno essere versate le somme che affluiranno al capitolo di entrata di cui al primo comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1973.

LEONE

RUMOR - COLOMBO EMILIO - ZAGARI - TAVIANI - LA MALFA UGO GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI.